



Determina n. 47/2023 del 30/11/2023

Affidamento diretto all'avv. Margherita Patrignani per difendere l'Ordine nel ricorso presentato dal dott. Omissis al Tribunale di Bologna (N. R.G. 12373/2023) avverso la delibera di sanzione n. 151/2023. SMARTCIG Z563D8C2C1

IL RUP

Premesso che con delibera n. 151 del 17/06/2023, il Consiglio irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi al dott. Omissis, nato a Vittoria (RG) il 27/06/1960.

Dato atto che in data 06 Ottobre u.s. è stato notificato allo scrivente Ordine Professionale il ricorso presentato dall'Avv. Luca Bauccio, per conto del dott. Omissis, avverso la delibera di sanzione n. 151/2023 sopra citata;

Premesso che il Consiglio con delibera n. 227 del 9/11/2023 ha deciso di costituirsi in giudizio nel ricorso presentato dal dott. Omissis, dando mandato al Tesoriere per l'affidamento di apposito incarico ad un consulente legale che assista l'Ordine;

Dato atto che, con deliberazione consiliare n. 67 del 16/03/2023, sono state pianificate le esigenze dell'Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l'anno 2023, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell'affidamento degli stessi;

Considerato che, nella succitata delibera, il Consiglio ha individuato, tra i servizi necessari, i servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), nn. 1 (incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite), 2 (servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale) e 5 (servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri) del D.lgs. n. 50/2016.

Visti i criteri stabiliti dal Consiglio nella delibera n. 67 del 16/03/2023 per l'affidamento dei servizi legali di cui sopra (costo massimo complessivo e possibilità di procedere tramite affidamento diretto).

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento ad un consulente legale che assista l'Ordine nel ricorso sopra citato;

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale *"Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"*;

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede all'art. 1 che *"Direttore è il responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio su proposta del Consigliere tesoriere, le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere"*;

Visto altresì l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere, nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, oppure, ove esistenti, dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate"*;

Richiamato il Regolamento di Funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 196 del 28/12/2020 e s.m. e i., il quale prevede all'art. 14 che il



Consigliere Tesoriere *“Assume la qualità di direttore facente funzioni nel caso in cui quest’ultimo non sia stato nominato o in caso sia assente per ragioni di salute o personali”*;

Richiamato altresì il Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020, il quale all’art. 3 prevede che *“In mancanza di un’espressa disposizione del Consiglio dell’Ordine, il RUP è il Consigliere Tesoriere in qualità di direttore facente funzioni, ovvero, laddove esistente, il dirigente o il dipendente con funzioni direttive”*;

Richiamato l’art. 56 del Dlgs 36/2023;

Considerato che per il contratto d’opera professionale tra l’avvocato ed il cliente Ente pubblico, relativo ad una specifica controversia, non trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023, come dispone l’art. 56 dello stesso Decreto, il quale ha inserito nel novero dei contratti esclusi dall’applicazione del Nuovo Codice dei contratti pubblici, i Servizi Legali tra i quali quello di *“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:*

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali”

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”*;

Tenuto conto che l’avv. Margherita Patrignani è consulente dell’Ordine dal 2020;

Dato atto che è stato quindi chiesto un preventivo all’Avv. Margherita Patrignani, che qui si intende integralmente richiamato, e che l’offerta pervenuta in data 25/10/2023, ns. prot. n. E23- 3063, per la difesa nel procedimento sopra citato, prevede un compenso professionale tabellare di euro € 4.689,00 oltre oneri e accessori di legge, determinato sulla base del Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, competenza: procedimenti cautelari, Valore della causa: indeterminabile - complessità media;

Considerato che il costo indicato nel preventivo sopra citato è pari ad € 4.689,00 + spese generali 15% + cassa Avvocati 4% + IVA 22%= € 6.841,81;

Accertato che l’importo del contratto è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2023, come voce di costo da imputare sul capitolo n. 14.11 – Consulenze legali e amministrative e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 14.11 del bilancio 2023 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;

Verificato che il costo sopra indicato rientra nell’imputazione determinata dal Consiglio con deliberazione n. 67 del 16/03/2023;

Dato atto che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. Z563D8C2C1, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

Attestato che il RUP non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 16 del Codice, dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Determina

2 di 3



per i motivi di cui in premessa:

- 1) L'affidamento diretto all'Avv. Margherita Patrignani per la difesa dell'Ordine nel ricorso presentato dal dott. Omissis al Tribunale di Bologna (N. R.G. 12373/2023) avverso la delibera n. 151/2023 al costo complessivo di € 4.689,00 + spese generali 15% + cassa Avvocati 4% + IVA 22%= € 6.841,81;
- 2) Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 6.841,81 complessivi da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2023, sul capitolo n. 14.11 – Consulenze legali e amministrative;
- 3) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura/ricevuta e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 4) Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Consigliere Tesoriere, Dott. Mattia Salati.

Bologna, 30/11/2023

Il Tesoriere
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
(Dott. Mattia Salati)

Documento firmato digitalmente